

MOBILITA' ANNUALE. UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA - PROCEDURA

VEDI FILE "MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE"
PER IL PERSONALE ATA, COMPRESO I DSGA, VEDI ALLA FINE ULTIMA VOCE

NORMATIVA. Alla pubblicazione del CCNI, ogni anno segue l'ordinanza ministeriale dove vengono stabiliti i termini per la procedura e per la presentazione delle domande. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie firmato l'8 luglio 2020 e valido per il triennio 2019-2022.

MOBILITA' TERRITORIALE, MOBILITA' PROFESSIONALE E MOBILITA' ANNUALE. Si distinguono differenti tipologie di mobilità:

- mobilità territoriale;
- mobilità professionale;
- mobilità annuale.

NOVITA' 2022. MOBILITÀ DOCENTI 2022, SUL PIATTO LA QUESTIONE DEI VINCOLI: A CHE PUNTO SIAMO. MARTEDÌ 25 GENNAIO NUOVA RIUNIONE TRA MINISTERO E SINDACATI. Ministero e sindacati a confronto sul rinnovo del contratto integrativo per la mobilità 2022-2025. Martedì 25 gennaio alle 16.00.

Le novità per i trasferimenti.

Vincolo mobilità nel precedente Contratto CCNL 2019/22.

Il Decreto sostegni-bis (Decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021) ha lasciato immutato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti, modificandone però le condizioni e rendendo il vincolo più "stringente". Alla luce della nuova disposizione, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti:

- è di tre anni scolastici;
- si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti [quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche (scuole) e nel comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche (Comuni e distretti)];
- non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata (infatti nel testo si parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).

La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Ciò vuol dire che i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al suddetto vincolo e quindi l'applicazione parte con le prossime domande di mobilità.

Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie. Il vincolo triennale su scuola ottenuta con il trasferimento dal 2022/23 riguarda la sola mobilità, ossia i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, ma non le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni che non vengono citate nel testo del DL.

MOBILITA' ANNUALE: UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE. La mobilità annuale comprende le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, riguarda i docenti che chiedono di lavorare per un anno scolastico in un'altra scuola o in un altro Comune o in un'altra Provincia, mantenendo comunque invariata la titolarità. Cronologicamente questi movimenti vengono chiesti e disposti successivamente alla mobilità territoriale e professionale e solitamente la presentazione delle relative

domanda viene fatta nel periodo giugno-luglio. Anche la mobilità annuale è disciplinata da specifico CCNI.

CONSEGUENZE CHE IL MOVIMENTO OTTENUTO HA SUL PUNTEGGIO SPETTANTE SIA PER LA MOBILITÀ CHE PER LA GRADUATORIA INTERNA.

Valutazione anzianità di servizio in seguito a mobilità annuale. In seguito all'utilizzazione o all'assegnazione provvisoria, il docente può continuare a valutare il servizio in ruolo come svolto nel ruolo di appartenenza, con l'attribuzione di 6 punti per ogni a.s. di servizio prestato in altra scuola in seguito a movimento annuale.

Valutazione del punteggio di continuità in seguito a mobilità annuale. La mobilità annuale può, invece, avere conseguenze sulla valutazione del punteggio di continuità, facendo perdere i punti maturati oppure no, a seconda del movimento ottenuto che può essere l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria. Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio spettante, come indicato nella tabella A1 – Anzianità di servizio lettera C), è di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto. Per valutare il punteggio di continuità nella mobilità è necessario aver maturato il triennio, mentre per la graduatoria interna di istituto è sufficiente aver maturato un solo anno

L'utilizzazione non ha alcuna conseguenza sul punteggio di continuità. Il docente che ottiene l'utilizzazione non interrompe la continuità, conserva il punteggio maturato e continua a maturarlo come se il servizio in utilizzazione fosse prestato nella scuola di titolarità. Questo è valido anche se l'utilizzazione riguarda un'altra classe di concorso o un grado diverso da quello di titolarità.

L'assegnazione provvisoria ha conseguenze negative per il punteggio di continuità. Il docente che ottiene assegnazione provvisoria interrompe la continuità e perde il punteggio maturato nella scuola in cui è titolare.

Fanno eccezione soltanto i docenti trasferiti nell'ottennio come soprannumerari che hanno chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. In quest'ultimo caso l'aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Il docente che in seguito ad assegnazione provvisoria perde il punteggio di continuità, per maturare una "nuova continuità" nella scuola in cui è titolare potrà farlo a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui ha ottenuto l'assegnazione provvisoria, se presterà servizio nella scuola di titolarità e non chiederà di nuovo assegnazione provvisoria ottenendo il movimento richiesto.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERLA. Può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall'art. 7 c. 1 del CCNI 2019/22:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

La domanda è possibile realizzarla per solo una Provincia e deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi. Chi è stato assunto a tempo indeterminato il 1° settembre 2021 può richiedere l'assegnazione provvisoria per il 2022 se si è in sovrannumero o in esubero o se si rientra nell'art. 33 c. 3 o 6 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 (assistenza al familiare disabile o per handicap grave personale). Possono altresì richiedere assegnazione provvisoria i docenti madri/padri di un figlio fino ai 3 anni (art. 42 bis del D. Lgs. 151/01) e i docenti coniugi di militare trasferito d'ufficio (L. 1999 n. 266 e L. 2001 n.86).

UTILIZZAZIONI, CHI PUÒ RICHIEDERLA. Di solito verso metà giugno è possibile compilare e inviare la domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per coloro che intendono partecipare alla mobilità annuale per l'anno scolastico successivo. Le procedure sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie firmato l'8 luglio 2020 e valido per il triennio 2019-2022. L'art. 2 del CCNI chiarisce chi può chiedere l'utilizzazione. Possono chiedere l'utilizzazione provinciale:

- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2011/12 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/Comune di precedente titolarità;
- docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

- i docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- insegnanti tecnico-pratici (ITP) non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei c. 1 e 2 dell'art. 3 del DM n. 8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella Provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- il personale titolare su Provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione.

Il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla Provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero. Possono chiedere l'utilizzazione interprovinciale i docenti appartenenti a posto o classe di concorso, relativamente ai quali permane la situazione di esubero nella provincia di titolarità.

PROCEDURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22. Relativamente al personale docente per l'anno scolastico 2021/22 l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande è rimasta aperta dal 15 giugno al 5 luglio 2021. Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, come negli anni scolastici precedenti, in modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate.

Come per l'a.s. 2020/21, anche per l'anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'Allegato 1 del CCNI.

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione

provvisoria, il personale interessato deve seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di un'abilitazione al servizio. Per quanto riguarda le credenziali, l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del MI (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l'utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID. Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

Da quest'anno all'interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Dal giorno 8 luglio 2021 saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, nel menù "Gestione Anno Scolastico - Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente" le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Il 26 maggio 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che tra le altre cose ha previsto all'art. 58, comma 2, lett. f), la riduzione sia dei vincoli di permanenza su istituzione scolastica di cui al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abbassandoli da cinque a tre anni scolastici, sia di quelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con abbassamento da quattro a due anni. La modifica legislativa suindicata non consente di derogare, per l'a.s. 2021/2022, ai vincoli di permanenza già esistenti ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie.

Alla luce delle vigenti disposizioni, ai docenti, immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/2022. Sempre ai sensi dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La medesima disposizione dell'articolo 399 non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 (recita il testo vigente dell'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,

anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”) e 6 (recita il testo vigente dell’art.33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria - purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che, in fase di gestione e di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle succitate deroghe:

- a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
- b) personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico;
- c) art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni); d) articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare).

Con l'occasione si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dell'O.M. 106/2021, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella Provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall'articolo 7 comma 1 e dall'articolo 17, comma 1, di richiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l'istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l'ulteriore

requisito della convivenza. Relativamente al personale ATA invece all'articolo 18 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – sono state definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale intenda far valere nelle precedenze previste nell'articolo. Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità "annuale" anche i DSGA immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018. Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'anno scolastico 2021/2022, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'art. 58 c. 5 ss., del D. L. n. 69 del 2013 (e individuato con causale di contratto G7 - art. 58, D.L. n. 69/2013 e art. 1, comma 964, L. n.178/2020 - full time) che, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 3 agosto 2020, ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019.

Le domande possono essere presentate in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 12 luglio 2021. A tal fine si allega il modello di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA, che sarà reso disponibile anche nella sezione <http://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022>. Nel caso di acquisizione di domande cartacee, è necessario prestare la massima attenzione alla normativa dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 19 del CCNI devono svolgersi entro la data del 9 agosto p.v. indicata nel cronoprogramma condiviso con SS.LL., al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, DAL 7 LUGLIO 2022 SUL SIDI DISPONIBILI FUNZIONI PER GESTIONE E VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI. Fino al 4 luglio il personale docente e il personale educativo e IRC hanno potuto presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/23. Il personale docente ha presentato domanda su Istanze online, il personale educativo e IRC ha presentato domanda in modalità cartacea. L'11 luglio scade invece il termine per il personale ATA.

Dal 7 luglio saranno disponibili le funzioni per gestire e valutare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti. Come comunica il MI nella nota 2349, "Dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, nel menù "Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente" le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo".